

BONUS SOCIALE RIFIUTI

Anno di applicazione 2026 – riduzione sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta per l'anno 2025

Il Bonus Sociale Rifiuti è un'agevolazione tariffaria introdotta dal legislatore nazionale (art. 57-bis, D.L. n. 124/2019) a tutela delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico. È riconosciuto **automaticamente, senza necessità di presentare alcuna domanda specifica**, sulla base dei dati ISEE comunicati dall'INPS tramite il Sistema Informativo Integrato (SII) e il portale SGate, gestito da ANCI.

1. Parametri essenziali dell'agevolazione

Misura del bonus	25% della TARI (o tariffa corrispettiva) altrimenti dovuta per l'anno 2025
Base di calcolo	Al lordo delle componenti perequative (UR1, UR2, UR3); al netto di IVA (se dovuta), TEFA e corrispettivi per servizi esterni al ciclo rifiuti
Anno di competenza	TARI 2025 (calcolato sul ISEE 2025, erogato nel 2026)
Soglia ISEE ordinaria	≤ 9.796,00 euro (Delibera ARERA 2/2026/R/com, vigente dal 1° gennaio 2026)
Soglia ISEE nuclei numerosi	≤ 20.000,00 euro (nuclei familiari con almeno 4 figli a carico)
Vincolo di unicità	Un solo bonus per nucleo familiare; l'utenza deve coincidere con la residenza anagrafica del nucleo
Scadenza di erogazione	Entro il 30 giugno 2026 (nella prima rata TARI utile; o rimessa diretta se la bollettazione avviene dopo tale data)

2. Requisiti di ammissibilità

Hanno diritto al riconoscimento automatico del bonus le utenze domestiche attive nel territorio del Comune di Pagani, intestate a un componente del nucleo familiare e corrispondenti all'abitazione di residenza anagrafica, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- Titolarità di un'utenza TARI domestica attiva nel Comune di Pagani;
- **Indicatore ISEE ≤ 9.796,00 euro** per i nuclei familiari con massimo 3 figli a carico (soglia ordinaria vigente dal 1° gennaio 2026 – Delibera ARERA 2/2026/R/com);
- **Indicatore ISEE ≤ 20.000,00 euro** per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (soglia invariata);
- Presentazione all'INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'ottenimento dell'attestazione ISEE.

È sufficiente che il cittadino presenti o aggiorni la propria DSU tramite INPS o CAF. Nessun'altra domanda è richiesta al Comune.

⚠ Attenzione: rinnovo annuale della DSU

Il bonus ha validità annuale. Per continuare a beneficiarne negli anni successivi, il nucleo familiare deve rinnovare la DSU ogni anno e ottenere una nuova attestazione ISEE entro soglia.

Importante: se la DSU viene presentata **dopo il 20 dicembre** e l'attestazione ISEE è rilasciata a gennaio dell'anno successivo, il bonus non viene applicato nell'anno corrente ma in quello seguente. Esempio: DSU presentata il 22 dicembre 2025 con attestazione ISEE del 3 gennaio 2026 → il bonus verrà applicato nel 2027, non nel 2026.

3. Modalità di accesso – il meccanismo automatico

Il riconoscimento del bonus avviene attraverso un flusso informativo interamente gestito da soggetti pubblici, senza necessità di intervento da parte del cittadino:

- **INPS** acquisisce i dati ISEE dalla DSU presentata dal cittadino e li trasmette al Sistema Informativo Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico S.p.A.;
- **SII** incrocia i dati ISEE con le anagrafiche delle utenze TARI e li rende disponibili sul portale **SGAt** (gestito da ANCI);
- **Comune di Pagani** (in qualità di Ente Erogatore) accede a SGAt a partire dal 1° marzo 2026 e applica lo sconto nella prima rata TARI utile dell'anno 2026, comunque entro il 30 giugno 2026.

4. Modalità di erogazione – casi specifici

4.1 Erogazione ordinaria in bolletta

L'agevolazione è applicata direttamente come sconto nella prima rata utile del documento di riscossione TARI 2026. Sul documento sarà indicata la dicitura:

«Le è stato riconosciuto il Bonus Sociale Rifiuti per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro __,__.»

4.2 Erogazione tardiva – avviso emesso dopo giugno

Qualora il documento di riscossione TARI venga emesso dopo il mese di giugno, il bonus non è incorporato in bolletta ma viene corrisposto tramite rimessa diretta all'intestatario della DSU, mediante bonifico bancario, assegno o altro mezzo tracciabile.

4.3 Cambio di residenza all'interno del Comune di Pagani

Se il nucleo familiare cambia abitazione ma rimane nel territorio del Comune di Pagani, non si verificano interruzioni nell'erogazione del bonus: il Comune rimane il medesimo gestore e il bonus viene applicato regolarmente.

4.4 Trasferimento in altro Comune

In caso di cessazione dell'utenza TARI per trasferimento in un altro Comune (con gestore rifiuti diverso), l'erogazione avviene tramite bonifico domiciliato incassabile presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A., disposto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), previa comunicazione da parte di ARERA all'utente avente diritto.

4.5 Gestore non accreditato al sistema SGAt

Qualora il gestore non risulti accreditato al sistema SGAt, ARERA invierà comunicazione diretta all'utente avente diritto. In tal caso, il cittadino potrà richiedere l'applicazione del bonus recandosi presso gli uffici del Comune di Pagani. L'erogazione avverrà entro sei mesi dalla richiesta.

4.6 Minori intestatari di utenza (deroga 2026)

Per i nuclei familiari con utenza TARI intestata a un componente minorenni, il Comune, in qualità di Ente Erogatore, è tenuto a trasmettere entro il 30 maggio 2026 ad INPS (tramite SGAtè) l'elenco dei codici fiscali degli intestatari minorenni. Il relativo bonus sarà erogato entro il 30 settembre 2026.

5. Irregolarità nei pagamenti pregressi (morosità)

In caso di irregolarità nei pagamenti TARI relativi ad anni precedenti al 2025, il Comune può trattenere l'importo del bonus a compensazione parziale o totale del debito insoluto, nei limiti dell'importo dovuto e fatta salva la prescrizione quinquennale.

🏛️ Garanzia procedurale obbligatoria (artt. 10.6–10.7 TUBR)

La compensazione del bonus con il debito pregresso può avvenire **solo dopo che il Comune abbia inviato all'utente un sollecito formale (tramite PEC o raccomandata a/r)** nel quale vengono comunicati:

- l'importo del debito insoluto;
- l'intenzione del Comune di procedere alla compensazione con il bonus spettante.

La compensazione può essere effettuata **solo trascorsi 40 giorni dall'invio del sollecito**, senza che il debito sia stato regolarizzato.

6. Copertura finanziaria

Il Bonus Sociale Rifiuti è finanziato mediante la componente perequativa UR3, istituita dalla deliberazione ARERA 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025 (con importo iniziale di 6,00 euro/utenza/anno) e disciplinata nel dettaglio operativo dalla deliberazione 355/2025/R/rif, in attuazione dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.

La componente UR3 è applicata a tutte le utenze – domestiche e non domestiche – del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Questo significa che ogni utenza TARI nell'anno 2025 ha contribuito con 6,00 euro alla formazione del fondo destinato all'erogazione del bonus nel 2026. L'importo è gestito dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), che provvede al rimborso dell'Ente Erogatore a seguito della rendicontazione tramite SGAtè. La componente UR3 può essere aggiornata annualmente da ARERA in funzione delle effettive necessità di copertura.

Il bonus non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, in quanto integralmente coperto dalla componente UR3 e rimborsato da CSEA.

7. Cumulo con riduzioni tariffarie comunali

Il Bonus Sociale Rifiuti è cumulabile con le riduzioni tariffarie eventualmente previste dal Regolamento TARI del Comune di Pagani. In caso di cumulo, il bonus del 25% si applica sull'importo residuo dopo l'applicazione delle riduzioni locali.

9. Trattamento dei dati personali

Il Comune di Pagani, in qualità di titolare del trattamento per le attività di erogazione e rendicontazione del bonus, tratta i dati personali scambiati con INPS e il portale SGate (ANCI) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Obblighi informativi ai sensi degli artt. 13.2 e 13.3 TUBR

- **Informativa estesa (art. 13.2 TUBR):** disponibile nella sezione Privacy del sito istituzionale del Comune di Pagani (www.comune.pagani.sa.it).
- **Informativa sintetica (art. 13.3 TUBR):** sarà inserita nella prima comunicazione utile inviata all'utente nell'anno 2026 (primo documento di riscossione TARI o comunicazione equivalente).

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità di riconoscimento e rendicontazione del bonus e sono accessibili, per le rispettive competenze, a: INPS (raccolta DSU/ISEE), ARERA/Acquirente Unico (trasmissione flussi), ANCI/SGate (responsabile del trattamento per conto degli enti erogatori), CSEA (verifica e compensazione importi). Tutti i soggetti coinvolti sono vincolati dalle disposizioni del TUBR (art. 13.1).

10. Riferimenti normativi

D.L. 124/2019, art. 57-bis	Norma primaria di istituzione del Bonus Sociale Rifiuti
D.P.C.M. 21/01/2025, n. 24	Decreto attuativo – definizione dei requisiti e delle modalità operative
ARERA 133/2025/R/rif	Istituzione componente perequativa UR3 (€ 6,00/utenza/anno) – 1° aprile 2025
ARERA 355/2025/R/rif	Approvazione del TUBR (Testo Unico Bonus Rifiuti) – 29 luglio 2025
ARERA 584/2025/R/rif	Modifica e integrazione al TUBR
ARERA 2/2026/R/com	Aggiornamento soglia ISEE a 9.796,00 euro – vigente dal 1° gennaio 2026
ARERA 444/2019/R/rif – TITR	Obbligo di pubblicazione nella sezione Trasparenza Rifiuti (3.1.K)

11. Informazioni e contatti

Ufficio competente	Ufficio Tributi – Settore Affari Generali, Cultura e Tributi
Sede	Palazzo Municipale – Piazza B. D'Arezzo, 33 – 84016 Pagani (SA)
Portale ARERA	www.arera.it
TUBR (testo integrale)	www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/Allegato_A_TUBR_aggiornato.pdf
Portale SGate (ANCI)	sgate.anci.it/bonus-sociale-rifiuti
Sportello Consumatore ARERA	www.sportelloperilconsumatore.it

Comune di Pagani (SA) – Aggiornato: marzo 2026